



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - Fax 0922 535747
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica:
cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA N° 03/2018

Interdizione all'accesso allo specchio acqueo prospiciente il tratto di arenile interessato da fenomeni franosi, in adiacenza di Punta Majata (Scala dei Turchi)

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

- CONSIDERATO** l'evento franoso di alcuni massi dal costone in località Punta Grande, nella zona adiacente Punta Majata (Scala dei Turchi), avvenuto in data 16/12/2017;
- VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 46 del 16/12/2017 del Comune di Realmonte che interdice a persone e mezzi in via precauzionale l'accesso ed il transito sull'arenile interessato dai fenomeni erosivi;
- VISTI** gli esiti del sopralluogo congiunto effettuato sui luoghi in data 5 gennaio 2018;
- RITENUTA** la necessità di interdire in via cautelativa – nelle more di una più approfondita verifica sulle condizioni di stabilità del versante – anche l'accesso ed il transito a mezzi e persone nello specchio acqueo adiacente la zona interessata dai fenomeni franosi.

O R D I N A

Articolo 1 (Divieto di accesso alle aree interdette)

- 1.1** Nel tratto di mare prospiciente la porzione di arenile già interdetta con l'ordinanza Sindacale citata in premessa (meglio evidenziato dalla planimetria in **Allegato 1**, parte integrante della presente ordinanza, con la dicitura "Area interdetta"), per una profondità di 25 metri, è fatto divieto di accesso alle persone e/o a mezzi di qualsiasi tipologia.

Articolo 2 (Norme Sanzionatorie)

- 2.1** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi delle seguenti norme:
- Artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, R.D. n. 327/1942;
 - Artt. 336, 650, 651, 673 del Codice Penale;
 - Art. 53 co. 3 del Codice della Nautica da Diporto, D. Lgs. n. 171/2005.

Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente arrecati a persone e/o cose dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

3.1 La presente Ordinanza entrerà in vigore alla data della firma, previa:

- pubblicazione sul sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle/ordinanze-e-avvisi>, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
- affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".

La diffusione della presente Ordinanza - al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione - sarà altresì assicurata mediante inoltre a:

- Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione (per l'affissione all'albo pretorio on line);
- altre pubbliche amministrazioni interessate;
- mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione;

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 18/01/2018

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Filippo M. PARISI

ALLEGATO 1

AREA INTERDETTA
ALL'ACCESSO

Google Earth